

# **STUDIO BELCASTRO**

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151  
e-mail [claudio.belcastro@studiobelcastro.it](mailto:claudio.belcastro@studiobelcastro.it) web [www.studiobelcastro.it](http://www.studiobelcastro.it)

*Dott. Claudio Belcastro*

*Dott. Sergio Policheni*

*Dott. Antonio Albanese*

*Dott. Emanuela Candido*

*Rag. Maria Teresa Cimarosa*

*Dott. Saverio Leotta*

*Rag. Sandra Macri*

*Dott. Cristina Pelle*

*Rag. Caterina Piccolo*

*Rag. Santina Sansotta*

## **CIRCOLARE INFORMATIVA**

**N. 01/2016 DEL 13/01/2016**

### **Indice Argomenti:**

1. Legge di stabilità (novità in sintesi)
2. Decreto semplificazioni (novità in sintesi)
- 3.

#### **1. LEGGE DI STABILITA' (NOVITA' IN SINTESI)**

In attesa di eventuali ulteriori specifici approfondimenti, di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale contenute nella legge di stabilità 2016 (**Legge n. 208 del 28/12/2015**).

#### **1.1 IMPOSTE DIRETTE**

##### **1.1.1 Detrazione Iva sull'acquisto di immobili residenziali (art. 1 Comma 56)**

## ***STUDIO BELCASTRO***

Ai fini dell'Irpef, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il **50% dell'importo** corrisposto per il pagamento **dell'Iva** in relazione all'acquisto, effettuato **entro il 31.12.2016**, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle **imprese costruttrici** delle stesse.

La detrazione è ripartita in **10 quote costanti** nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.

### **1.1.2 Riduzione Ires al 27% dall'anno 2017 (art. 1 Commi 61, 65, 66)**

**A decorrere dall'anno 2017 (dichiarazioni del 2018)** - e non dal 2016 (dichiarazioni anno 2017) per come era stato inizialmente previsto - l'Ires è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del **24%**.

### **1.1.3 Esenzione Irap per i produttori agricoli (art. 1 Commi 70, 72)**

Non sono più soggetti passivi Irap i produttori agricoli titolari di reddito agrario; pertanto, ai fini Irap non sono più considerati soggetti passivi:

- a) i soggetti che esercitano **un'attività agricola** ai sensi dell'art. 32 Tuir;
- b) le **cooperative ed i loro consorzi** che forniscono, in via principale, servizi nel settore **selviculturale** (art. 8 D. Lgs. 227/2001);
- c) le cooperative e i loro consorzi di cui all'art. 10 Dpr 601/1973.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

### **1.1.4 Deduzione Irap del costo del lavoro produttori agricoli (art. 1 Comma 73)**

La deduzione del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, riconosciuta ai produttori agricoli, è ammessa altresì, nei limiti **del 70%** della differenza tra costo complessivo e deduzioni spettanti, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato **per almeno 120 giorni** per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal **2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni** a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

### **1.1.5 Proroga detrazione per efficienza energetica (65%) (art. 1 Commi 74, 87, 88)**

La detrazione per interventi di efficienza energetica è confermata pari al **65% fino al 31.12.2016**.

Per le spese sostenute dal 1.01.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, alcuni soggetti che si trovano nella “no tax area”, in luogo della detrazione possono optare per la **cessione del corrispondente credito** ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di:

- a) titolari di reddito di pensione non superiore a 7.500 euro, di redditi di terreni non superiori a 185,92 euro e dell’abitazione principale con le relative pertinenze;
- b) titolari di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro ovvero a 4.800 euro.

Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica si applicano anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di **dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento** o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Tali dispositivi devono:

- a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

### **1.1.6 Proroga detrazione per intervento recupero edilizio e per acquisto di mobili (50%) (art. 1 Commi 74, 75)**

La detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia è prorogata nella misura del **50% fino al 31.12.2016**.

È prorogata al 31.12.2016 anche la detrazione Irpef del **50% per l’acquisto di mobili**, nonché di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, a favore dei contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia.

Inoltre, le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano **costituito nucleo da almeno 3 anni**, in cui almeno uno dei componenti **non abbia superato i 35 anni**, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione prin-

## ***STUDIO BELCASTRO***

principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del **50% delle spese sostenute dal 1.01.2016 al 31.12.2016** ed è calcolata su un ammontare complessivo **non superiore a 16.000** euro.

- d) Il beneficio non è ovviamente cumulabile con la sopra citata detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, né con il connesso bonus mobili.

### **1.1.7 Detrazione 19% per canoni di leasing per abitazione principale (art. 1 commi 82, 84)**

Dall'Irpef lorda si detrae un importo pari al 19% anche dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- a) **i canoni, e i relativi oneri accessori**, per un importo **non superiore a 8.000 euro**, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo **non superiore a 20.000 euro**, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale **entro un anno** dalla consegna, sostenuti da **giovani di età inferiore a 35 anni** con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni previste per la deduzione degli interessi passivi derivanti da mutui per l'acquisto dell'unità immobiliare;
- b) le spese di cui alla lettera precedente, alle condizioni ivi indicate e per importi **non superiori alla metà** di quelli sopra indicati, sostenute da soggetti di **età non inferiore a 35 anni** con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria, che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Dette disposizioni si applicano dal 1.01.2016 al 31.12.2020.

### **1.1.8 Imposta di registro agevolata per canoni di leasing per abitazione principale (art. 1 commi 83, 84)**

Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili **abitativi** e strumentali, anche da costruire e ancorché assoggettati all'Iva.

## ***STUDIO BELCASTRO***

Si applica l'aliquota **dell'1,5%** se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario e se ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono i requisiti "prima casa".

Si applicano altresì le **imposte ipocatastali in misura fissa** (200 euro).

Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall'impresa di costruzioni, l'imposta di registro e ipocatastali sono applicabili **in misura fissa**.

Si applica l'imposta di registro **del 9%** agli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire, ancorché assoggettati all'Iva; l'aliquota è ridotta **all'1,5%** in presenza dei requisiti "prima casa".

Dette disposizioni si applicano dal 1.01.2016 al 31.12.2020.

### **1.1.9 Ammortamento aumentato del 40% per nuovi beni strumentali (art. 1 commi 91, 92, 93, 94, 97)**

Ai fini delle imposte sui redditi (ma non ai fini Irap), per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano **investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, **il costo di acquisizione è maggiorato del 40%**.

Fermo restando quanto disposto al punto precedente e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la **deduzione** delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli autoveicoli a deducibilità limitata.

La disposizione non si applica:

- agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il sono previsti coefficienti di ammortamento **inferiori al 6,5%**,
- agli investimenti in **fabbricati e costruzioni**.

Le disposizioni **non producono effetti** sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli **studi di settore**.

### **1.1.10 Regime forfetario (art. 1 commi 111, 112, 113)**

## ***STUDIO BELCASTRO***

Tra le condizioni per poter fruire del regime forfetario previsto per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, non è più richiesto che i redditi conseguiti nell'anno precedente nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione siano **in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente** e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Tuttavia, non possono avvalersi del regime i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, **eccedenti l'importo di 30.000 euro**; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata **e per i 4 successivi, l'aliquota d'imposta è stabilita nella misura del 5%** (anziché riduzione del reddito di 1/3 per il primo periodo di imposta e per i 2 successivi).

Tale disposizione si applica, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche.

Il reddito forfetario costituisce base imponibile per il calcolo della **contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%** (anziché mancata applicazione del minimale contributivo).

Di seguito indichiamo una Tabella che sintetizzi i limiti di ricavo, distinti per categoria economico-professionale, entro i quali può essere adottato il regime forfetario

*STUDIO BELCASTRO*

## **STUDIO BELCASTRO**

<b>Progressivo</b>	<b>Gruppo di settore</b>	<b>Codici attività ATECO 2007</b>	<b>Valore soglia dei ricavi/compensi</b>	<b>Redditività</b>
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	50.000	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%

### **1.1.11 Assegnazione o cessione agevolata ai soci di beni immobili non strumentali (art. 1 commi 115, 116, 117, 118, 119, 120)**



## ***STUDIO BELCASTRO***

Le Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa che, **entro il 30.09.2016**, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare disposizioni agevolate a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2015, ovvero che siano iscritti entro il 30.01.2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2015.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2016 si trasformano in società semplici.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura **dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative** in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell'imposta di registro.

In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, ovvero al valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate **è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva**.

Nei confronti dei soci assegnatari è prevista la tassazione degli utili in natura eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società.

Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, **riduce il costo fiscalmente riconosciuto** delle azioni o quote possedute.

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili **sono ridotte alla metà** e le imposte ipotecarie e catastali si applicano **in misura fissa**.

Le società che si avvalgono dell'assegnazione agevolata devono **versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.11.2016** e la restante parte **entro il 16.06.2017**, mediante modello F24.

Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

**1.1.12 Estromissione degli immobili strumentali per imprenditori individuali (art. 1 comma 121)**

L'imprenditore individuale che, **alla data del 31.10.2015**, possiede beni immobili strumentali, può, **entro il 31.05.2016**, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1.01.2016, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura **dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto**.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le assegnazione agevolate.

**1.1.13 Ulteriore deduzione Irap (art. 1 commi 123, 124)**

Per le Snc, Sas e soggetti equiparati, le persone fisiche, le società semplici e soggetti equiparati, esercenti arti e professioni, l'importo dell'ulteriore deduzione Irap è aumentato a:

- a) **euro 5.000** se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) **euro 3.750** se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
- c) **euro 2.500** se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
- d) **euro 1.250** se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

**1.1.14 Esenzione Irap per medici ospedalieri (art. 1 comma 125)**

Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'Irap nel caso di **medici che**:

- a) **abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere** per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture;
- b) laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime strutture **più del 75%** del proprio reddito complessivo.

Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta.

L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

**1.1.15 Importi esenti da Irpef per lavoratori dipendenti (fringe benefit) (art. 1 comma 190)**

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

- a) **l'utilizzazione delle opere e dei servizi** riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per le **finalità di educazione**, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
- b) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, **da parte dei familiari**, dei **servizi di educazione e istruzione** anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- c) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei **servizi di assistenza ai familiari anziani** o non autosufficienti.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

**1.1.16 Rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 1 commi 887, 888)**

È possibile la rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti alla data del 1.01.2016** da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Le imposte sostitutive possono essere **rateizzate fino a un massimo di 3 rate** annuali di pari importo, a decorrere dalla data del **30.06.2016**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del **30.06.2016**.

Sui valori rideterminati si applica un'imposta sostitutiva pari **all'8%**.

**1.1.17 Rivalutazione beni di impresa (art. 1 commi 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896)**

Le società di capitali e gli enti commerciali, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 C.C. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, **ad esclusione degli immobili** alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, **risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2014.**

La rivalutazione:

- a) deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio **2015**;
- b) deve riguardare **tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea**;
- c) deve essere **annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.**

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura **del 10%**.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere **dal 3° esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (1.01.2018), mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del:

- a) **16% per i beni ammortizzabili**;
- b) **12% per i beni non ammortizzabili.**

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati **in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (1.01.2019), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive sono versate in un'unica rata, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Gli importi da versare possono essere compensati.

Limitatamente ai **beni immobili**, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso **alla data del 1.12.2017.**

**1.1.18 Rivalutazione redditi dominicali ed agrari (art. 1 comma 909)**

## ***STUDIO BELCASTRO***

I redditi dominicali ed agrari sono rivalutati, rispettivamente, del 15% per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30% per il periodo di imposta 2015, nonché **del 30%** (anziché 7%), **a decorrere dal periodo di imposta 2016.**

### **1.1.19 Trasmissione dei dati sanitari e dichiarazione precompilata (art. 1 comma 949)**

I dati relativi alle prestazioni mediche erogate devono essere trasmessi **dal 2015** al sistema tessera sanitaria.

I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1.01.2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari **e non accreditate.**

Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, **possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie** acquisiti dal Sistema tessera sanitaria mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria.

Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione di € 100 per ogni comunicazione, con un massimo di € 50.000 per soggetto terzo.

Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2016, relative all'anno 2015 **non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni** nei casi di **lieve tardività** o di **errata trasmissione dei dati stessi**, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

### **1.1.20 Detrazione per oneri (art. 1 commi 954, 955)**

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% anche dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- a) le **spese funebri** sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo **non superiore a euro 1.550** per ciascuna di esse (**non è più richiesto un rapporto di parentela**);
- b) le spese per **frequenza di corsi di istruzione universitaria** presso università **statali e non statali**, in misura non superiore, per le università non statali, a quella **stabilita annualmente per ciascuna facoltà** universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31.12, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Le disposizioni si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015 e, per il primo anno di applicazione, il decreto è adottato entro il 31.01.2016.

## **1.2 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

### **1.2.1 Aumento aliquote iva (art. 1 comma 6)**

L'aliquota IVA del **10%** è incrementata di 3 punti percentuali (13%) a decorrere dal **1.01.2017**, mentre l'aliquota IVA del **22%** è incrementata di 2 punti percentuali (24%) dal **1.01.2017** e di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 1.01.2018.

### **1.2.2 Note di variazione dell'imponibile e dell'imposta ai fini iva (art. 1 comma 126, 127)**

È integralmente sostituito l'art. 26 Dpr 633/1972 in materia di variazioni dell'imponibile o dell'imposta.

In base alla nuova versione dell'articolo, deve essere emessa fattura, in relazione al **maggiore ammontare**, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta aumenta per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o **se ne riduce l'ammontare imponibile**, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio **ha diritto di portare in detrazione** l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola.

Tale disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di **sopravvenuto accordo** fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo alla fattispecie della falsa fatturazione, ovvero all'indicazione di importi superiori a quelli reali.

La disposizione si applica anche in caso di **mancato pagamento**, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

- a) **a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale** o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato;
- b) **a causa di procedure esecutive individuali** rimaste infruttuose.

Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di emettere fattura in riduzione, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione, deve in tal caso registrare la variazione,

## ***STUDIO BELCASTRO***

nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

### **Tale obbligo non si applica nel caso di procedure concorsuali.**

Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui alle lettere a) e b), **il corrispettivo sia pagato**, in tutto o in parte, deve essere emessa fattura per il maggior ammontare.

In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di registrazione ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in aumento (nota di debito).

La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni e nelle liquidazioni periodiche deve essere effettuata, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro delle fatture emesse e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro degli acquisti.

Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro dei corrispettivi, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

Le variazioni in diminuzione per riduzione dell'ammontare imponibile, rettifiche di inesattezze della fatturazione, mancato pagamento, procedure concorsuali e quelle per errori di registrazione possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica, rispettivamente, sui registri delle cessioni e sul registro degli acquisti.

Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a **contratti a esecuzione continuata o periodica**, conseguente a inadempimento, la facoltà di emissione della nota di variazione non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per le quali sia il cedente o prestatore sia il cessionario o committente **abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni**.

La facoltà di emissione della nota di credito può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di legge disposizione, **anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta** (reverse charge, particolari settori ex art. 74 e operazioni intracomunitarie).

In tal caso, il cessionario o il committente che abbia già registrato l'operazione deve registrare la variazione, nei limiti della detrazione operata.

**Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale** dalla data: della sentenza dichiarativa del fallimento; del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

### **Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:**

- a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

## ***STUDIO BELCASTRO***

- b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare, ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- c) nell'ipotesi in cui, dopo che per 3 volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Le nuove disposizioni di carattere sostanziale si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una **procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016**.

Le altre modifiche, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni e quindi di carattere interpretativo, si applicano **anche alle operazioni effettuate anteriormente** alla data di cui al periodo precedente.

### **1.2.3 Aliquota Iva al 5% (art. 1 commi 960, 963)**

Si applica l'aliquota Iva del 5% alle seguenti prestazioni rese in favore dei soggetti svantaggiati da cooperative sociali e loro consorzi:

18) le **prestazioni sanitarie di diagnosi**, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanità;

19) le **prestazioni di ricovero** e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le **prestazioni educative dell'infanzia** e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le **prestazioni proprie dei brefotrofi**, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-ter) le **prestazioni socio-sanitarie**, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, o da enti aventi finalità e da ONLUS di assistenza sociale.

Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data del 1.01.2016.



## ***STUDIO BELCASTRO***

Contestualmente sono abrogate le disposizioni che prevedevano l'applicazione dell'aliquota Iva al 4% alle prestazioni sopra elencate e l'opzione per il regime di esenzione a favore delle cooperative sociali.

A seguito delle modifiche, **l'aliquota Iva per le cooperative non sociali, quindi, aumenta dal 4% al 22%.**

### **1.3 IMU E TASI**

#### **1.3.1 Imu e Tasi al 50% per unità immobiliari in comodato ai figli (art. 1 comma 10)**

Ai fini del calcolo dell'IMU, i Comuni non possono più considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale.

La base imponibile IMU (e Tasi) è **ridotta del 50%** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) il **contratto sia registrato**;
- b) il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- c) il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

#### **1.3.2 Termine delibera comunale aliquota Imu (art. 1 comma 10)**

Il versamento della 2ª rata IMU è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla 1ª rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del federalismo fiscale alla data del 28.10 di ciascun anno di imposta.

A tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio della delibera entro il termine perentorio **del 14.10** (anziché 21.10) dello stesso anno.

## **1.3.3 Esenzione Imu terreni agricoli (art. 1 comma 10)**

A decorrere dall'anno 2016 l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze 14.06.1993, n. 9.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) **posseduti e condotti dai coltivatori diretti** e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei Comuni delle **isole minori** di cui all'allegato A annesso alla L. 28.12.2001, n. 448;
- c) a immutabile **destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2016 sono abrogate le precedenti disposizioni sull'individuazione dei terreni agricoli imponibili ed esenti, nonché quelle relative alla determinazione della base imponibile di detti terreni.

## **1.3.4 Novità Tasi (art. 1 comma 10)**

La Tasi è a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale** dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e **dell'abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni-merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è **ridotta allo 0,1%**.

I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, fino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia **detenuta** da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **il possessore versa la TASI** nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015.

Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10.09.2014, ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al

2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

Il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, **entro il 14.10** (anziché 21.10) dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Rimane fermo al 28.10 il termine entro il quale dette delibere devono essere pubblicate nel sito Internet del Mef.

### **1.3.5 Rendita catastale immobili “imbullonati” (art. 1 commi 21, 22, 23)**

A decorrere dal 1.01.2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite **stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni**, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Pertanto, ne consegue che **non risultano più assoggettati a IMU gli impianti e i macchinari “imbullonati”**.

A decorrere dal 1.01.2016 gli intestatari catastali di tali immobili possono presentare **atti di aggiornamento**, ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19.04.1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei nuovi criteri previsti.

Limitatamente all'anno di imposizione 2016, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15.06.2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1.01.2016.

## **1.4 ALTRE IMPOSTE E TASSE**

### **1.4.1 Imposta di registro per acquisto prima casa (art. 1 comma 55)**

**L'aliquota del 2% dell'imposta di registro** prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso considerate “prima casa” e per gli atti traslativi o consuntivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'ambientazione relativi alle stesse, si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non dichiara nell'atto di acquisto di non essere titolare su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda

proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, ossia nel caso in cui l'acquirente sia **già proprietario di altro immobile** per cui ha fruito delle agevolazioni per la prima casa; in tal caso è necessario **che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto**.

In mancanza di detta alienazione, all'atto si applica quanto previsto nel caso di dichiarazione mendace.

### **1.5 ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO**

#### **1.5.1 Compensazioni cartelle esattoriali con crediti verso Pubblica amministrazione (art. 1 comma 129)**

Si applica anche nell'anno 2016 la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione e certificati, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Per l'anno 2016 le modalità operative saranno stabilite da un decreto del Ministro dell'Economia (adottato entro 90 giorni dal 1.01.2016).

#### **1.5.2 Termini per gli accertamenti iva e imposte dirette (art. 1 commi 130, 131, 132)**

Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti ai fini iva ed ai fini delle imposte dirette devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del 5° anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di **omessa presentazione della dichiarazione**, o di presentazione di dichiarazione nulla, l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato **entro il 31.12 del 7° anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

È abrogato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato ex D. Lgs. 74/2000.

Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a 15 giorni, il termine di decadenza, relativo agli

## ***STUDIO BELCASTRO***

anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il 16° giorno e la data di consegna.

Fino alla scadenza di tali termini, le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla **sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali essi sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'Iva.

Dette disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta **in corso alla data del 31.12.2016** e ai periodi successivi.

Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del 4° anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di **omessa presentazione della dichiarazione** o di dichiarazione nulla, **entro il 31.12 del 5° anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai fini penali per alcuno dei reati previsti dal D. Lgs. 74/2000, i termini di cui al periodo precedente **sono raddoppiati** relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione Finanziaria (in cui è ricompresa la Guardia di Finanza) sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo.

### **1.5.3 Applicazione del nuovo sistema sanzionatorio tributario (art. 1 comma 133)**

Le disposizioni sul nuovo sistema sanzionatorio tributario, introdotte dal D.Lgs. 158/2015, si applicano **a decorrere dal 1.01.2016**, anziché dal 1.01.2017.

Restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, tutti gli atti che, per legge, devono essere notificati al contribuente, possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, in deroga a ogni altra disposizione di legge, **mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del professionista** che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

Per i fini di cui al periodo precedente il contribuente deve **manifestare la propria volontà** di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo PEC del professionista che lo assiste.

La notifica si intende comunque perfezionata **nel momento in cui il gestore del servizio PEC trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione** con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio dalla notificazione decor-

rono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di PEC del professionista trasmette all'ufficio.

Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del professionista non risulti valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

### **1.5.4 Riammissione alla rateazione delle cartelle (art. 1 commi 134, 135, 136, 137, 138)**

Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione per acquiescenza, i contribuenti che, **nei 36 mesi antecedenti al 15.10.2015**, sono decaduti dal beneficio della rateazione, **sono riammessi al piano di rateazione** inizialmente concesso, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che **entro il 31.05.2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute**.

Il contribuente interessato, nei 10 giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati.

Lo stesso ufficio:

- a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;
- b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, così come ricalcolato.

Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso in caso di **mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive**, esclusa ogni ulteriore proroga.

A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive.

Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione per inadempimento del contribuente al pagamento di somme iscritte a ruolo di importo pari o superiore a 10.000 euro, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.

## **1.6 LAVORO E PREVIDENZA**

**1.6.1 Esonero 40% dei contributi per assunzioni a tempo indeterminato (art. 1 comma 178)**

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni con **contratto di lavoro a tempo indeterminato**, esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, **decorrenti dal 1.01.2016** con riferimento a contratti stipulati **non oltre il 31.12.2016**, è riconosciuto:

- per un periodo **massimo di 24 mesi**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
- **l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail;
- **nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro** su base annua.

L'esonero spetta ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni.

L'esonero è escluso in relazione alle assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio in oggetto, ovvero quello di cui all'art. 1, c. 118 L. 190/2014, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L'esonero non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti il 1.01.2016.

**Ma di questo potrà dirVi meglio il Vostro Consulente del lavoro.**

**1.6.2 Esonero contributivo settore agricolo (art. 1 commi 179, 180)**

Per il settore agricolo l'esonero contributivo è applicabile, nei limiti di risorse previsti:

- o ai contratti di lavoro a tempo **indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato;
- o per assunzioni decorrenti **dal 1.01.2016** con riferimento a contratti stipulati **non oltre il 31.12.2016**;
- o con esclusione dei lavoratori che, nell'anno 2015, siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro **non inferiore a 250** con riferimento all'anno 2015.

L'esonero contributivo è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande.

**Ma di questo potrà dirVi meglio il Vostro Consulente del lavoro.**

### **1.6.3 Esonero contributivo negli appalti (art. 1 comma 181)**

Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo per nuove assunzioni, anche in agricoltura, **preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo** medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

**Ma di questo potrà dirVi meglio il Vostro Consulente del lavoro.**

### **1.6.4 Detassazione premi di produttività (art. 1 commi 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189)**

Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali **pari al 10%**, entro il **limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi**, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con apposito decreto, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Il limite complessivo di 2.000 euro è aumentato fino a un importo **non superiore a 2.500 euro** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con modalità specificate in un decreto ministeriale di prossima emanazione.

Ai fini della determinazione dei premi di produttività è computato il **periodo obbligatorio di congedo di maternità**.

Le somme e i valori costituenti fringe benefit non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva per premi di produttività, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, di tali premi.



## ***STUDIO BELCASTRO***

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

Le disposizioni si applicano per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione dei premi di produttività, **a euro 50.000**.

Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta, per iscritto, l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni, le somme e i valori devono essere erogati **in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali**.

Con decreto del Ministro del Lavoro saranno stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione nonché le modalità attuative, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali.

**Ma di questo potrà dirVi meglio il Vostro Consulente del lavoro.**

### **1.6.5 Obblighi dei sostituti di imposta (art. 1 commi 951, 952)**

I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono anche a comunicare all'Agenzia delle Entrate in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4) **entro il 7.07**.

I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che effettuano le ritenute sui redditi, tenuti al rilascio della certificazione, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli incaricati, la **dichiarazione unica** (mod. 770), relativa all'anno solare precedente, **entro il 31.07** di ciascun anno.

Le **certificazioni uniche** sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli incaricati, **entro il 7.03** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli **ulteriori dati fiscali e contributivi** e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata.

Le trasmissioni in via telematica delle comunicazioni uniche effettuate sono equiparate a tutti gli effetti all'esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione annuale (mod. 770).

**Pertanto, se con la presentazione della comunicazione unica sono inviati tutti i dati fino ad ora richiesti nel mod. 770, viene meno l'obbligo di presentare tale modello.**

25

**L'obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31.07 permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella comunicazione unica.**

**Ma di questo potrà dirVi meglio il Vostro Consulente del lavoro.**

## **1.7 AGEVOLAZIONI**

### **1.7.1 Credito d'imposta acquisto beni strumentali al Sud (art. 1 commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110)**

Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e nelle zone assistite delle Regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, a decorrere **dal 1.01.2016 e fino al 31.12.2019**, è attribuito un **credito d'imposta** nella misura massima del:

- a) **20%** per le piccole imprese;
- b) **15%** per le medie imprese;
- c) **10%** per le grandi imprese;
- d) nei limiti e alle condizioni previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 (final del 16.09.2014).

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi **nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea** in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Per le finalità di acquisto di beni strumentali nuovi al Sud sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **macchinari, impianti e attrezzature varie** destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a **1,5 milioni di euro** per le piccole imprese, a **5 milioni di euro** per le medie imprese e a **15 milioni di euro** per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni

## ***STUDIO BELCASTRO***

d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Il credito d'imposta **non è cumulabile** con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare **apposita comunicazione** all'Agenzia delle Entrate.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia medesima.

L'Agenzia delle Entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente **in compensazione**, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il 2° periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il 5° periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni.

### **1.7.2 Credito d'imposta strutture alberghiere (art. 1 comma 320)**

Il credito di imposta riconosciuto alle strutture ricettive turistico-alberghiere è fruibile anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un **aumento della cubatura complessiva**.

Entro 3 mesi dal 1.01.2016 sono stabilite le disposizioni applicative, con riferimento, in particolare, alle:

- a) tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
- b) tipologie di interventi ammessi al beneficio;

- c) procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande;
- d) soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
- e) procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

### **1.7.3 Agevolazioni settore cinematografico (art. 1 commi 331, 332, 333)**

Il credito d'imposta riconosciuto a favore delle imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo è:

- a) esteso anche agli apporti di denaro per la distribuzione di opere nazionali in Italia e all'estero (anziché limitato alla sola produzione);
- b) fissato nella misura **massima del 40%**.

Il credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica è riconosciuto in misura **non inferiore al 15%** e **non superiore al 30%**, tenuto conto della cumulabilità e della misura del beneficio spettante per la stessa opera, nel nuovo limite massimo di spesa.

Il credito d'imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica è riconosciuto in misura **non superiore al 15%** anche per le spese sostenute per la **distribuzione internazionale** di opere di nazionalità italiana, nel nuovo limite massimo di spesa per ciascun periodo d'imposta.

Il credito d'imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto in misura **pari al 40%** (anziché 30%) delle spese sostenute, oltre che per l'acquisizione e la sostituzione di impianti e apparecchiature per la proiezione digitale, anche per la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, avendo riguardo dell'esistenza o meno della sala in data anteriore all'1.01.1980.

A decorrere dal 1.01.2016 sono abrogati i contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria alle imprese di esercizio e ai proprietari di sale cinematografiche e il credito di imposta alle imprese di esercizio cinematografico riconosciuto per il ripristino, restauro, adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti al 1.01.1980; sono fatte comunque salve le procedure in corso di attuazione alla data del 1.01.2016.

### **1.7.4 Credito di imposta sul gasolio per autotrasporto (art. 1 comma 645)**

## ***STUDIO BELCASTRO***

A decorrere dal 1.01.2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per auto-trazione degli autotrasportatori **non spetta per i veicoli di categoria "euro 2" o inferiore.**

### **1.7.5 Credito di imposta per impianti di videosorveglianza (art. 1 comma 982)**

Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa, ai fini **dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme**, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con **istituti di vigilanza**, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.

## **1.8 VARIE**

### **1.8.1 Canoni di locazione e registrazione del contratto di affitto (art. 1 comma 59)**

È **nulla** ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

È fatto carico al **locatore di provvedere alla registrazione** nel termine perentorio di **30 giorni**, dandone documentata comunicazione, **nei successivi 60 giorni**, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale.

Nei casi di nullità, il conduttore, con azione proponibile nel termine di **6 mesi** dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la **restituzione delle somme corrisposte** in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla legge.

Per i contratti a **canone concordato** è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore **un canone superiore** a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie.

## ***STUDIO BELCASTRO***

Per i contratti in regime di **libero mercato** è nulla, ove in contrasto con le disposizioni della legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore **un canone superiore** a quello contrattualmente stabilito.

Per i soggetti che optano per l'applicazione della cedolare secca, in caso di contratti di locazione non registrati, registrati con importo inferiore a quello effettivo ovvero registrati con un contratto di comodato fittizio, la durata della locazione è stabilita in **4 anni dalla data di registrazione** del contratto e il canone di locazione annuo è fissato nella misura pari al **triplo della rendita catastale** maggiorata dell'adeguamento, dal 2° anno, in base al 75% dell'aumento Istat ovvero al canone effettivamente stabilito dalle parti, se il contratto prevede un canone inferiore.

Per i conduttori che hanno versato, nel periodo intercorso dal 7.04.2011 al 16.07.2015, il canone annuo di locazione nella misura sopra riportata, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al **triplo della rendita catastale** dell'immobile, nel periodo considerato.

Nei casi di nullità, il conduttore, con azione proponibile nel termine di **6 mesi** dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate.

Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria, che la **locazione sia ricondotta a condizioni conformi** a quanto previsto dalla legge.

Tale azione è, altresì, consentita nei casi in cui il locatore **non abbia provveduto alla prescritta registrazione** del contratto nel termine previsto.

Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati.

L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

Le disposizioni devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi insorte dal 1.01.2016.

I riferimenti alla registrazione del contratto contenuti nella legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

### **1.8.2 Pagamenti in contanti (art. 1 commi 898, 899, 902, 903)**

È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a 3.000 euro** (anziché 1.000).

**Per il servizio di rimessa di denaro la soglia è di 1.000 euro (money transfer).**

30

È abrogata la disposizione che imponeva che i pagamenti riguardanti **canoni di locazione di unità abitative**, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fossero corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l'importo, in forme e modalità che escludessero l'uso del contante e ne assicurassero la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

È abrogata la disposizione che richiedeva che tutti i **soggetti della filiera dei trasporti** provvedessero al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e, comunque, ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.

### **1.8.3 Pagamenti con strumenti telematici (art. 1 commi 898, 899, 902, 903)**

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e **carte di credito, a prescindere dall'importo** (è eliminato il riferimento agli importi minimi).

Tale obbligo non trova applicazione nei casi di **oggettiva impossibilità tecnica**.

Al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e, in particolare, per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, entro il 1.02.2016, il Ministero dell'Economia provvede, con proprio decreto, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché a fissare le modalità attuative, le fattispecie costituenti illecito e **le relative sanzioni** pecuniarie amministrative.

Tali modalità di pagamento saranno estese, **dall'1.7.2016**, anche al pagamento del **parcheggio nelle "aree blu"**.

Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo **superiore a 1.000 euro**, esclusivamente mediante l'utilizzo di **strumenti telematici**.

**Nulla cambia invece per quanto riguarda gli assegni bancari e postali, i quali dovranno continuare ad essere emessi con l'indicazione della clausola di non trasferibilità se di importo pari o superiore a 1.000 euro.**

## **2. VARIAZIONE TASSO INTERESSE LEGALE**

Un recente Decreto Ministeriale di Dicembre 2015 **ha modificato il saggio dell'interesse legale riducendolo dall'attuale 0,5% allo 0,2% in ragione d'anno.**

**Ai fini fiscali**, la riduzione del tasso di interesse legale allo 0,2% ha rilevanza, in particolare, in relazione al **ravvedimento operoso**; in tal caso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis*, ed è quindi **pari allo 0,5%** fino al 31 dicembre 2015 e allo 0,2% dal 1° gennaio 2016 fino al **giorno di versamento** compreso.

Il nuovo tasso di interesse rileva, in caso di versamento rateale delle somme dovute, in relazione:

- all'**adesione agli inviti** al contraddittorio;
- all'**adesione ai processi verbali** di constatazione;
- all'**accertamento con adesione**;
- all'**acquiescenza all'accertamento**;
- alla **conciliazione giudiziale**.

Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, in relazione all'**accertamento con adesione**, ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'**anno** in cui viene **perfezionato l'atto** di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

La **riduzione** del tasso di interesse legale **non** ha invece **rilevanza** in caso di versamento rateale delle somme dovute per la **rideterminazione** del costo o valore di acquisto delle **partecipazioni non quotate e dei terreni**.

Quanto agli effetti ai fini delle **imposte indirette**, un successivo **decreto** provvederà ad adeguare al nuovo tasso di interesse i coefficienti dell'**usufrutto** e delle **rendite**.

La riduzione del tasso di interesse legale ha effetto anche in relazione alle **sanzioni civili** previste per l'omesso o ritardato versamento di **contributi previdenziali e assistenziali**.

In caso di **omesso o ritardato versamento** di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere **ridotte** fino alla misura del **tasso di interesse legale** in caso di:

- **oggettive incertezze** dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- **fatto doloso di terzi**, denunciato all'autorità giudiziaria;
- **crisi**, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- **aziende agricole** colpite da eventi eccezionali;



## ***STUDIO BELCASTRO***

- aziende sottoposte a **procedure concorsuali**;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni **non aventi fini di lucro**.

### **ALLEGATI**

**Scadenario tributario di Gennaio 2016**

# **SCADENZARIO TRIBUTARIO**

## **GENNAIO 2016**

### **Venerdì 1**

- **Imprese** – Scade il termine per l'istituzione della contabilità di magazzino per le aziende che, negli ultimi due esercizi, hanno superato i limiti di legge (ricavi superiori ad € 5.164.568,99 e rimanenze superiori ad € 1.032.913,80)

### **Domenica 10**

- **Contribuenti "speciali"** – Termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate competente dei dati contabili delle operazioni effettuate nel trimestre precedente dai contribuenti soggetti a regimi fiscali previsti per le "nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo"
- **Colf** – Scade il termine per il versamento dei contributi, dovuti per i collaboratori di famiglia e relativi al trimestre ottobre-dicembre, da versare con apposito bollettino rilasciato dall'Inps
- **Iva – Ravvedimento operoso "sprint"** – Termine ultimo per il tardivo versamento dell'iva dovuta in acconto per il mese di dicembre dell'anno scorso (se contribuenti mensili) o per il quarto trimestre dell'anno scorso (se contribuenti trimestrali), con il contestuale versamento della soprattassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 27 dicembre)

### **Venerdì 15**

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta, con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso "breve"** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Novembre (versamenti di Dicembre), con il contestuale versamento della soprattassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria del 16 dicembre)

## **STUDIO BELCASTRO**

- **Assistenza fiscale – 730** – Richiesta ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati di comunicare preventivamente al proprio sostituto d'imposta di volersi avvalere dell'assistenza fiscale per l'anno in corso
- **Imposta comunale sugli immobili – Ici – Ravvedimento operoso “breve”** – Termine ultimo per le regolarizzazioni del versamento della seconda rata a saldo dell'ICI dovuta per l'anno precedente da ogni tipo di contribuente con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla scadenza originaria del 16 dicembre)

### **Sabato 16**

- **Delega Unica - Modello F24 :**
  - **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
  - **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
  - **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante l'anno precedente a qualsiasi titolo ma d'importo inferiore a € 6,71
  - **Operazioni di conguaglio** – Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese di dicembre da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell'anno solare precedente
  - **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
  - **Inps - Collaboratori** - Versamento, da parte del committente, del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
  - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
  - **Inps – Lavoratori autonomi agricoli** – Versamento IV rata contributi previdenziali relativi all'anno precedente
  - **Imposta sugli intrattenimenti** – Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
  - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
  - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese al netto dell'acconto versato entro giorno 27 dicembre
- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

**Mercoledì 20**

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Previndai - Previndapi** - Versamento dei contributi relativi al trimestre ottobre-dicembre e trasmissione degli elenchi nominativi Mod. 050.
- **Assistenza tecnica misuratori fiscali** – Notifica delle variazioni dell'organizzazione di assistenza e manutenzione tecnica degli apparati misuratori fiscali intervenute nel quarto trimestre dell'anno precedente
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione annuale da parte dei produttori e/o utilizzatori d'imballaggi
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

**Venerdì 22**

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del VI periodo contabile (novembre-dicembre) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al VI periodo contabile (novembre-dicembre)

**Lunedì 25**

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente

## **STUDIO BELCASTRO**

- **Enpals – Mod. 031/CM – Denuncia delle retribuzioni e delle trattenute relative al trimestre precedente**
- **Intrastat – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro**
- **Intrastat – Elenchi “trimestrali” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi trimestrali per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “trimestrali” superiori a 50 mila Euro**

### **Martedì 26**

- **Iva – Ravvedimento operoso “breve” – Termine ultimo per il tardivo versamento dell’iva dovuta in acconto per il mese di dicembre dell’anno scorso (se contribuenti mensili) o per il quarto trimestre dell’anno scorso (se contribuenti trimestrali), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria del 27 dicembre)**

### **Giovedì 28**

- **Preu – Prelievo unico erariale – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del I periodo contabile (gennaio-febbraio) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il V periodo contabile precedente (settembre-ottobre anno precedente)**

### **Sabato 30**

- **Imposta di registro – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d’immobili aventi decorrenza dal giorno 1° gennaio e per eseguire il versa-**

## **STUDIO BELCASTRO**

*mento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° gennaio del relativo anno*

- ***Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “sprint”*** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Dicembre (versamenti di Gennaio), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 16 gennaio)

### **Domenica 31**

- ***Iva*** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- ***Scheda carburante*** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa
- ***Iva intracomunitaria*** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di dicembre la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di novembre
- ***Imposta di bollo*** – Denuncia annuale dell'imposta assolta in modo virtuale da parte dei soggetti autorizzati
- ***Imposta comunale sulla pubblicità*** – Denuncia di cessazione o variazione – Versamento quota annuale - Versamento primo trimestre in caso di rateizzazione
- ***Contribuenti “speciali”*** – Termine per i soggetti che si erano avvalsi di regimi fiscali agevolati per l'eventuale rinuncia ai regimi previsti per le “nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” e per le “attività marginali”
- ***Inail*** – Termine per la presentazione della domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al 5% (o al 10% in relazione al numero di dipendenti) da parte dei datori di lavoro in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in regola con gli adempimenti contributivi ed assistenziali
- ***Concessioni governative e regionali*** - Scade il termine per il versamento delle eventuali residue tasse annuali ancora dovute (ad esempio quelle sulle licenze di pubblica sicurezza)

## **STUDIO BELCASTRO**

- **Tosap** – *Versamento del canone comunale per l'occupazione del suolo o dell'area pubblica*
- **Revisori contabili** – *Scade il termine per il versamento pari a Euro 25,82, da parte dei relativi iscritti, del contributo annuale da corrispondere al Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno in corso*
- **Concessionarie auto** – *Termine ultimo per l'invio alla Direzione Regionale delle Entrate degli elenchi dei veicoli usati ritirati in permuta nel III quadrimestre dell'anno scorso al fine di ottenere l'esenzione temporanea dalla "tassa di proprietà"*
- **Redditi fondiari – Terreni** - *Termine ultimo per la denuncia della variazione del reddito dominicale ed agrario all'Agenzia delle entrate da parte dei proprietari, affittuari o associati nella conduzione di terreni*
- **Redditi fondiari – Fabbricati inagibili** - *Termine ultimo per la denuncia all'Agenzia delle entrate della rendita catastale dei fabbricati inagibili per accertato degrado fisico o obsolescenza*
- **Inps – Mod. DM 10/2** – *Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)*
- **Inps - Dipendenti agricoltura** – *Denuncia trimestrale (su modulo cartaceo) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre precedente*
- **Accise – Rimborso agli autotrasportatori** – *Scade il termine per la richiesta di rimborso delle accise sul gasolio consumato dagli autotrasportatori nel quarto trimestre dello scorso anno e da presentare all'Agenzia delle dogane*
- **Comunicazione spese sanitarie** - *Scade il termine per la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie del 2015 da parte di .....*

### **NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo**

- *I termini di prescrizione che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)*

## **STUDIO BELCASTRO**

- *I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)*
- *I termini di versamento fiscali e previdenziali che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)*